



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO GENERALE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

E

LA REGIONE MOLISE

L'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata anche Università o Unimol, con sede in Campobasso alla via De Sanctis s.n.c., P. IVA 00745150706 - C.F. 92008370709, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Luca Brunese,

e

la Regione Molise, di seguito denominata anche Regione, con sede in Campobasso alla via Genova n.11, P. IVA/CF 00169440708, rappresentata dal Presidente, Ing. Francesco Roberti,

congiuntamente denominate le Parti o gli Enti,

- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 che prevede all'art. 5, co. 6, lett. e) la possibilità, per le università, di ricorrere alla stipula di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- VISTO l'art. 6 dello Statuto, dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale *“L'Università afferma il ruolo centrale dello studente nel processo di sviluppo della conoscenza e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”*, ed il comma 12 ai sensi del quale *“L'Università promuove l'eccellenza e il merito tra gli studenti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari e mediante azioni congiunte con la Regione, l'Ente per il Diritto allo Studio e altre istituzioni presenti sul territorio”*;
- VISTO altresì, l'art. 12 dello Statuto, dell'Università degli Studi del Molise, comma 2, ai sensi del quale *“L'Università promuove la collaborazione con enti di governo territoriali e con gli altri enti ed istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”*;
- VISTO il Documento di Programmazione Triennale di Ateneo 2021/2022/2023, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. e) dello Statuto, contenente gli indirizzi strategici per la programmazione pluriennale dell'Ateneo e il nuovo programma di interventi che anche per i prossimi anni prevede la stretta collaborazione funzionale ed operativa tra Università e Regione;
- CONSIDERATO che l'Università ha tra le proprie finalità anche quella di consolidare e rafforzare la propria presenza ed il proprio ruolo nei territori mediante la cooperazione con le istituzioni locali al fine di partecipare attivamente allo sviluppo della società e del territorio;
- VISTA la precedente collaborazione istituzionale e generale tra Università degli Studi del Molise e Regione Molise, in particolare *“Intesa Quadro tra la Regione Molise, l'Università degli studi del Molise e, per quanto di interesse, l'Azienda Sanitaria della Regione Molise”* e i due Accordi di Programma Quadro relativi alla *“Valorizzazione dell'Offerta Formativa”*;
- TENUTO CONTO altresì che le parti sono impegnate nella disciplina dell'integrazione delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, con efficacia fino al 31.10.2025;
- RITENUTO opportuno consolidare l'esperienza proficua con la Regione Molise attraverso un nuovo Accordo di Programma Quadro generale per la realizzazione un piano di interventi di lungo periodo, con la definizione di tempi, modalità e settori di intervento, che preveda percorsi per obiettivi comuni, su temi coerenti con

la programmazione regionale e con le specializzazioni consolidate dell'intero sistema universitario regionale realmente produttivi di valore aggiunto per la competitività del territorio, con la indispensabile rapidità ed efficacia delle soluzioni proposte;

RITENUTO

opportuno creare, anche in Regione Molise ed in modo significativo e stabile, una forte sinergia tra attività di ricerca, didattiche ed assistenziali in un quadro di forte implementazione della terza missione, vista sia come valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, ricerca conto terzi, infrastrutture territoriali) sia come impatto sulla società e concreta capacità di relazionarsi con essa, condizione che può significativamente determinare una percezione completamente differente del sistema Università e della sua relazione con la Regione;

CONSIDERATO

che, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, l'Università e la Regione riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;

CONSIDERATA

l'opportunità di intervenire congiuntamente attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione, che coinvolgono strutturazione didattica, conoscenza, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, con un piano di interventi di lungo periodo che preveda percorsi comuni, su temi coerenti con la programmazione regionale e le specializzazioni consolidate dell'intero sistema universitario regionale realmente produttivi di valore aggiunto per la competitività del territorio;

NELLE MORE

della emanazione di una nuova Legge regionale organica sul diritto allo studio e sul sistema relazionale Università territorio locale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma Quadro generale disciplina le modalità di realizzazione tra le Parti di una stabile ed organica collaborazione inter-istituzionale finalizzata a creare una forte sinergia tra attività di ricerca, didattiche ed assistenziali in un quadro di forte implementazione della terza missione.

Il presente Accordo sarà finalizzato, in particolare, alla disciplina di progetti e percorsi di azione riferiti, in maniera indicativa e non esaustiva, alle seguenti Aree specifiche:

- 1) AREA SVILUPPO E INNOVAZIONE
- 2) AREA PROGRAMMI E SERVIZI
- 3) PROGETTI E PERCORSI DI AZIONI COMUNI DELL'AREA MEDICO/SANITARIA.

Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente Accordo, l'Università e la Regione potranno indicare ulteriori e diverse Aree specifiche di collaborazione.

La collaborazione tra l'Università e la Regione sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nel presente Accordo di Programma Quadro generale;
- b. nei singoli Accordi attuativi di cui ai successivi articoli del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto della collaborazione per l'Area Sviluppo e Innovazione

Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- Nuove tecnologie costruttive ed efficientamento energetico
- Agricoltura biologica e Sviluppo agro-alimentare sostenibile
- Azioni specifiche per le Aree Interne
- Ingegneria biomedica

- Metodologie e approcci per lo sviluppo sostenibile
- Approcci innovativi per la trasformazione digitale efficace e sicura (e.g., intelligenza artificiale, cybersecurity)
- Monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità negli ambienti urbani e naturali per l'attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 adottata dalla Conferenza Stato-Regioni (D.M. 252 del 3 agosto 2023).

- Ambiente e territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile
- Industria agroalimentare, in particolare il bio-food.

Articolo 3

Oggetto della collaborazione per l'Area Programmi e Servizi

Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- Implementazione infrastrutture Information and Communication Technologies (ICT)
- Politiche finalizzate all'edilizia universitaria presso le sedi di Campobasso e Termoli dell'Università degli Studi del Molise
- Rilancio della *mission* dell'ESU per gli essenziali servizi della mensa, dei trasporti e della gestione delle residenze universitarie
- Rinnovo e nuova promozione degli accordi per le sedi di Termoli, Pesche
- Recupero e valorizzazione dell'*ex albergo Roxy*.

Articolo 4

Oggetto della collaborazione per Progetti e Percorsi di Azioni Comuni dell'Area Medico/Sanitaria

Per le finalità di potenziare la rete medica ospedaliera e quella della medicina territoriale, la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise si impegnano ad avviare azioni congiunte per la realizzazione di progetti di formazione universitaria e specialistica nell'area medico/sanitaria ed in ulteriori ambiti utili alle finalità individuate, utilizzando, ove necessario, anche le strutture private accreditate.

Con riferimento alle azioni e agli interventi dell'area medica e delle scuole di specializzazione, la collaborazione sarà diretta al potenziamento sia della rete ospedaliera sia della medicina territoriale che, come noto e come per il resto d'Italia, soffrono pesantemente di una carenza di personale dovuta a decenni di riduzione delle risorse anche in seguito ai Piani di Rientro che hanno decimato i medici presenti nelle strutture ospedaliere. La formazione post-laurea dell'area medica, con la presenza degli specialisti in formazione all'interno delle strutture del Sistema Sanitario Regionale, rappresenta una grande opportunità di esperienza lavorativa per i neo-laureati ma al tempo stesso anche un validissimo e, per certi aspetti, indispensabile supporto per il personale medico e per le strutture ospedaliere della Regione.

Articolo 5

Cabina di Regia Permanente

Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo di Programma Quadro Generale, l'Università e la Regione convengono di istituire una Cabina di Regia Permanente composta come segue:

- Presidente della Regione Molise
- Rettore dell'Università degli Studi del Molise

e, per gli aspetti gestionali ed organizzativi di competenza, dal:

- Direttore Generale della Regione Molise o i capi Dipartimento di competenza
- Direttore Generale dell'Università degli Studi del Molise.

Qualora necessario e richiesto dalla natura degli interventi, la Cabina di Regia Permanente si avvarrà delle professionalità e delle esperienze della Regione e dell'Università o eventualmente di esperti esterni.

In particolare, la Cabina di Regia è finalizzata a presiedere ai seguenti aspetti:

- programmare e delineare le linee guida delle politiche di sviluppo e di innovazione della Regione e dell'Università nei campi di interesse comune;
- favorire lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione dei rapporti definiti nel presente Accordo e nelle successive convenzioni e/o protocolli attuativi, nonché il monitoraggio degli stessi;
- porre in essere forme di collaborazione e coordinamento, favorendo il ricorso agli strumenti della semplificazione amministrativa e di snellimento di procedimenti decisionali e di controllo secondo la normativa vigente;
- procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di realizzazione degli interventi;
- una compiuta definizione tecnica, amministrativa e finanziaria dei singoli interventi.

Articolo 6

Accordi attuativi

L'Università e la Regione concordano la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di Programma Quadro generale e ogni altra attività di comune interesse, attraverso la stipula di Accordi attuativi, individuando le strutture di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune.

Ciascun Accordo attuativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, fra le altre cose, i profili di natura tecnico – scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Articolo 7

Oneri Finanziari

Il presente Accordo non determina l'assunzione a carico delle Parti di alcun onere di tipo economico e/o finanziario, la cui eventuale imputazione verrà definita, in base a criteri di sostenibilità e disponibilità, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 6.

Articolo 8

Durata

L'efficacia del presente Accordo di Programma Quadro Generale ha durata quinquennale. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito ed automatico.

Il presente Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni sulla base

di un accordo scritto tra le Parti.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi accordi attuativi.

Articolo 9

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo e successivamente al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente accordo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 10

Foro competente

Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente Accordo, che non possano essere risolte amichevolmente, sono di competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale sede di Campobasso.

Articolo 11

Clausola generale

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Articolo 12

Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

Qualora una o più clausole del presente accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'accordo. Le Parti procederanno successivamente con le necessarie modifiche nel rispetto delle volontà delle parti.

Articolo 13
Registrazione

Il presente accordo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 07/08/1990 n. 241, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

Università degli Studi del Molise

Il Rettore

Prof. Luca Brunese



Luca
Brunese
19.01.2024
11:21:35
GMT+01:00

Regione Molise

Il Presidente

Ing. Francesco Roberti



FRANCESCO
ROBERTI
19.01.2024
11:23:28
GMT+01:00

